



D.M. 3 agosto 1979

Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato
necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di
abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 23 agosto 1979)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera e), della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, siano fissate le modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Vista la nota numero 2030/ML del 13 aprile 1979, con la quale il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha avanzato la citata proposta;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera e)

Decreta:

Art. 1

Presso ogni Consiglio Provinciale è istituito un registro dei praticanti.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti sono richiesti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
- 4) titolo di studio o copia autenticata del titolo stesso;
- 5) certificato del consulente del lavoro o di altro professionista, di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.

Art. 2

Il Consiglio Provinciale provvede alle iscrizioni nel registro dei praticanti.

La deliberazione del Consiglio Provinciale va presa entro sessanta giorni dalla domanda di iscrizione.

Qualora il Consiglio Provinciale non abbia deliberato nel termine di cui al comma precedente o non abbia provveduto alla iscrizione, l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine o della comunicazione della mancata iscrizione al Consiglio Nazionale che decide in via definitiva.

Art. 3

Il periodo di pratica si computa dalla data della deliberazione del Consiglio Provinciale con cui si è provveduto all'iscrizione nel registro speciale dei praticanti.

Lo svolgimento della pratica è incompatibile con la permanenza di una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 4

Il praticante che frequenta lo studio di un consulente del lavoro o di altro professionista di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, al termine di ogni anno di pratica deve presentare al Consiglio Provinciale;

- 1) un certificato dello stesso consulente o altro professionista, nel quale va attestata la frequenza dello studio;
- 2) una relazione sulle principali pratiche frequentate.

La relazione di cui al punto 2) del precedente comma deve essere controfirmata dal professionista presso il quale il praticante ha svolto la pratica.

Il professionista non potrà ammettere contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.

Il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse.

Art. 5

Il servizio militare sospende la durata della pratica. Ai fini del raggiungimento dei due anni di pratica, il periodo compiuto prima del servizio militare si cumula con quello successivamente compiuto sempreché la sospensione non abbia una durata superiore a quella del servizio militare stesso.

Art. 6

Il praticante che passa da uno studio ad un altro di consulente del lavoro o di altro professionista deve presentare, entro trenta giorni, al consiglio provinciale un certificato e la relazione di cui all'art. 4 relativamente al periodo trascorso presso lo studio da cui si allontana.

Art. 7

Il Consiglio Provinciale rilascia, a richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti prodotti, ai sensi degli articoli precedenti, risultino aver svolto effettivamente e lodevolmente la pratica.

Art. 8

In caso di trasferimento della residenza, il praticante può richiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della provincia nella quale si è trasferito, mediante comunicazione, rivolta al Consiglio Provinciale territorialmente competente, corredata dai documenti di cui all'art. 1.

Il praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata.

Art. 9

La cancellazione dal registro dei praticanti è dichiarata dal consiglio provinciale d'ufficio o su motivata richiesta del pubblico ministero nei seguenti casi:

- 1) incompatibilità;
- 2) inosservanza dell'obbligo di residenza;

3) rinuncia all'iscrizione;

4) nei casi previsti dall'art. 31 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Per le eventuali reiscrizioni sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.